

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO PASTORALE – AGRITURISTICO DI MALGA CASERINA DI DENTRO

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto.

Il presente Disciplinare tecnico – economico fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell'atto di concessione in uso del complesso pastorale – agriturismo di Malga Caserina di Dentro, di proprietà del Comune di Scurelle, ubicato in C.C. Scurelle in località Val Campelle e composto dai fabbricati e dai pascoli descritti al successivo art. 2, questi ultimi soggetti alla legge 16.06.1927, n. 1766 e relativo regolamento – come richiamati dall'art. 1, co. 2 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 – e pertanto con natura di uso civico, per i quali giusta deliberazione di Giunta comunale n. ____ d.d. _____ è intervenuta sospensione del gravame medesimo per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo e bosco secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali; i diritti e le servitù inerenti il complesso pascolivo sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

L'affidamento in concessione del complesso pastorale – agriturismo di Malga Caserina di Dentro viene effettuato al fine di favorire l'attività zootecnica, il mantenimento ambientale e consentire l'attività di agriturismo ai sensi della L.P. 19 dicembre 2001, nr. 10 e ss.mm.ii., da ultimo con L.P. 30 ottobre 2019, nr. 10 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg.

Art. 2 Descrizione del complesso.

Il fondo rustico individuato nel complesso pastorale – agriturismo di Malga Caserina di Dentro risulta costituito dalle seguenti realtà immobiliari, tutte in C.C. Scurelle:

Fabbricati:

1. Stallone, contraddistinto dalla p.ed. 592, composto da locale con 30 posti cuccetta, sala mungitura a "spina di pesce" 3 + 3, locale lavorazione latte, sala affioramento, sala stagionatura e servizi;
2. Casara, catastalmente individuata dalla p.ed. 494, composta da abitazione del gestore e locali per l'esercizio dell'agriturismo (solo ristorazione), dotata di attestato di prestazione energetica – classe energetica classe "G";
3. Deposito legnaia e per la custodia del generatore, contraddistinto dalla p.ed. 986;
4. Deposito attrezzi, contraddistinto dalla p.ed. 985.

Pascoli di pertinenza della malga:

- 1) "campivolo" Conseria di Sotto, per una superficie di ha 5,3539 (pascolo nudo) e ha 0,2266 (pascolo alberato);
- 2) "campivolo" Caserina di Dentro, per una superficie di ha 13,5168 (pascolo nudo) e ha 1,1832 (pascolo alberato);
- 3) "campivolo" Caserina di Fuori e Tedon, per una superficie di ha 10,762 (pascolo alberato);
- 4) "campivolo" in loc. Campivelo, per una superficie di ha 3,229;

5) “campivolo” in loc. Ponte Conseria, per una superficie di ha 1,28; per una superficie complessiva di ha 35,5525 e così catastalmente individuati: pp. ff. 2069/1 (porz.), 2067 (porz.), 2066/1, 2064/1 (porz.), 2064/2, 1991, 1990, 1993, 2063/1 (porz.), 2064/11, 2064/12, 2064/13, 2064/14, 2064/15, 2064/32 (porz.) 2062 (porz.).

La superficie pabulare netta oggetto di concessione è pari ad approssimativi 33 ha.

Il carico ottimale di bestiame è di 20 U.B.A.

La malga è destinata in via principale all'allevamento di bovini.

La malga è attrezzata per la lavorazione del latte con un impianto di lavorazione autonomo (c.d. minicaseificio) da 400 litri; è fatto obbligo al concessionario di eseguire la lavorazione del latte in loco, utilizzando l'impianto e le attrezzature all'uopo concesse.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Art. 3 Esercizio dell'attività agrituristica.

Il concessionario ha l'obbligo di esercizio dell'attività agrituristica, con somministrazione di pranzo e cena per un minimo di 30 posti/giorno e per il periodo minimo decorrente dal 1° giugno al 30 settembre di ogni annualità oggetto di concessione. Ai fini del rispetto del rapporto di equivalenza prescritto dalla vigente normativa di cui alla L.P. 30 ottobre 2019, nr. 10 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg, il concessionario dovrà rivolgersi al competente Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento.

Per la gestione dell'attività agrituristica il soggetto affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di agriturismo, in particolare la L.P. 19 dicembre 2001, nr. 10 e la L.P. 30 ottobre 2019, nr. 19 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg.

Art. 4 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato).

La malga è destinata in via principale all'allevamento di bovini.

Art. 5 Durata della monticazione.

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che vieta l'esercizio del pascolo nel periodo intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ogni anno.

Il periodo di monticazione potrà pertanto di regola iniziare il 1° maggio e avere termine il 31 ottobre di ogni anno; in ogni caso la durata della monticazione non potrà essere inferiore a quella dichiarata in sede di offerta ed eventuali anticipi, ritardi o proroghe dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 6 Determinazione del carico.

Il carico ottimale di bestiame è di 20 U.B.A. (unità bovine adulte), così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Asini e altri ibridi interspecifici = 0,5 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

In ogni caso, il numero di UBA monticate non potrà mai essere inferiore a 13 UBA (0,4% della superficie pabulare netta) e superiore a 53 UBA (1,6% della superficie pabulare netta).

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 23 del presente disciplinare.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 7 Limitazione alle categorie di animali monticati.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è destinata in via prioritaria al pascolo di bovini.

Art. 8 Condizioni igienico – sanitarie.

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento, deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale. Con riferimento alla stagione monticatoria corrente, il concessionario dovrà fare riferimento all'allegato A alla d.G.P. n. 385 d.d. 28.03.2024.

La malga è attrezzata per la lavorazione del latte con un impianto di lavorazione autonomo (c.d. *minicaseificio*) da 400 litri; è fatto obbligo al concessionario di eseguire la lavorazione del latte in loco, utilizzando l'impianto e le attrezzature all'uopo concesse. Nell'esercizio della trasformazione del latte prodotto in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 9 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione).

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 23, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 10 Migliorie (Interventi di miglioramento).

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli previsti all'art. 11, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 25.

Art. 11 Oneri generali a carico del concessionario.

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Con riferimento all'attività di agriturismo, il soggetto affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di agriturismo, in particolare la L.P. 19 dicembre 2001, nr. 10 e la L.P. 30 ottobre 2019, nr. 19 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg.

Art. 12 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga.

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";

- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie e vanno sempre custoditi; l'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli enti competenti; non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente: essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a garantire le manutenzioni ordinarie di cui all'art. 8 del presente disciplinare:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei sentieri, di acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture nello stato di conservazione in cui gli stessi sono consegnati;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione di ogni manufatto o attrezzatura che sia stato messo a disposizione, ripristinandone lo stato di fatto e conservazione in cui lo stesso è stato consegnato;
- g) il concessionario dovrà garantire il corretto utilizzo dei pascoli, gestendo il bestiame secondo le specifiche tecniche del seguente art. 19, nonché rispettando pedissequamente le seguenti prescrizioni:
 - tutta la superficie di pascolo deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione delle maturazione dell'erba; qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al concessionario eseguire lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
 - dovranno essere tagliate le piantine che invadono il pascolo e le piante ammoniacali dovranno essere falciate prima che abbiano maturato il seme e di nuovo a fine stagione, allo scopo di fiaccarne le capacità riproduttive;
 - le deiezioni degli animali dovranno essere distribuite su tutto il campivolo in modo uniforme, evitando la fuoriuscita sulla strada;
 - il pascolo degli animali dovrà essere sorvegliato con personale idoneo ed in numero adeguato in relazione al carico della malga;
 - è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al cotico a causa del calpestio.

Art. 13 Oneri per la proprietà.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza della presenza di animali al pascolo.

Art. 14 Responsabilità civili.

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Il concessionario è tenuto a stipulare con primaria Compagnia assicuratrice idonea polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e danno, vincolata a favore del concessionario, avente durata non inferiore a quella del contratto e prevedente la rinuncia alla rivalsa nei

confronti del Comune. Il concessionario è tenuto ad assicurare il cd. "rischio locativo" relativo ai danni attinenti l'attività esercitata negli immobili concessi, in particolare i danni:

- derivanti da incendio ed esplosione per dolo e/o colpa grave o qualsiasi altra causa all'arredamento, agli impianti e alle attrezzature, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro, con polizza primo rischio assoluto per un valore di Euro 1.200.000,00.= (Euro unmilione duecentomila/00);
- inerenti la Responsabilità civile contro terzi per un massimale pari ad Euro ad € 2.000.000,00.= (Euro duemilioni/00) per l'espletamento dell'attività svolta, per ogni sinistro e per ogni persona danneggiata, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di conduzione degli immobili, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l'Amministrazione stessa come terza.

Art. 15 Durata della concessione.

La durata della concessione viene fissata in quattro annualità (2025/2028), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto (e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2025) e termine il 31.12.2028.

A scadenza del poc'anzi citato termine la proprietà avrà la facoltà, a fronte di apposita istanza all'uopo dimessa dal concessionario, di rinnovare la concessione per il periodo di ulteriori quattro annualità e conseguentemente fino al 31.12.2032.

Art. 16 Divieto di subconcessione.

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 Cauzione.

Il concessionario è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero pari all'importo di due annualità di canone a garanzia degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento del danno nonché del rimborso delle spese assunte dal Comune per fatto imputabile al concessionario stesso. Tale obbligo potrà essere assolto mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale oppure a mezzo fidejussione bancaria od assicurativa di pari importo, con validità estesa ai tre mesi successivi la scadenza del contratto, contenente ogni clausola che verrà richiesta dalla Proprietà.

Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 18 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga e canone aggiuntivo per l'attività agrituristica.

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in € 8.000,00.= (ottomila/00), Iva esente ex art. 10, comma 1, n. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio, nonché tenuto conto:

- delle caratteristiche del pascolo

- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso alla malga stessa
- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone aggiuntivo per lo svolgimento di attività agrituristica è determinato in Euro 8.000,00.= (ottomila/00), al netto di IVA.

Il canone annuo complessivo, da porre a base d'asta ai fini dell'aggiudicazione, è pertanto stabilito in € 16.000,00.=, (sedicimila/00) al netto di Iva, e deve essere corrisposto in due rate annuali, la prima entro il 15 maggio e la seconda entro il 15 novembre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 19 Generalità.

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio dovrà inoltre essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea in materia di Politica Agricola Comune e dalle disposizioni attuative della Provincia Autonoma di Trento finalizzate al sostegno dello Sviluppo Rurale, secondo la vigente programmazione.

Art. 20 Gestione degli animali al pascolo.

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio e nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia, ecc.).

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche; in queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Art. 21 Integrazioni alimentari.

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali; è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 22 Contenimento della flora infestante.

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio; non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 23 Concimazione e gestione delle deiezioni.

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte dal bestiame a mezzo corretto pascolamento; in ogni caso, vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 24 Commissione dell'Ente proprietario.

La Giunta comunale ha nominato una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte un custode forestale.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene e alla riconsegna dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente uno in occasione del carico e uno in occasione dello scarico, per la redazione dei rispettivi verbali.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente alla Giunta il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta la Giunta stessa lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, nonché i controlli previsti dal successivo art. 26.

Art. 25 Consegna e riconsegna della malga.

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 23, in contraddittorio con il concessionario, redige i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali debbono risultare le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, in assenza di danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni necessarie, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati

in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali; degli stessi deve essere dato atto nei verbali di carico e scarico della malga.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26 Inadempienze e penali.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penali, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penali a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
<u>art. 4</u> Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00 per ciascun giorno di anticipo/ritardo
<u>art. 5</u> Determinazione del carico	UBA alpeggiate in più o in meno <u>rispetto al limite di tolleranza fissato</u>	€ 40,00 per ogni UBA in difetto o eccedenza rispetto alla tolleranza del 10%
<u>art. 8</u> Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	da € 200,00 a € 500,00 per ogni inadempienza
<u>art. 19</u> Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 - 4	€ 200,00 per ogni inadempienza, salvo che questa riguardi il par. 4, nel qual caso la sanzione è di € 300,00
<u>art. 21</u> Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui al richiamato articolo	€ 200,00 per ogni inadempienza, salva ogni ulteriore responsabilità nelle competenti sedi in caso di utilizzo di diserbanti o disseccanti

Art. 27 Risoluzione per inadempimento e recesso.

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare, risolvere o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o

per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 23, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione; verrà altresì addebitata al concessionario recedente ogni ulteriore spesa od onere derivante dal recesso anticipato.

Art. 28 Clausole di risoluzione espressa.

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- b) cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- c) pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Il Sindaco
Ropelato dott.ssa Lorenza

Per il Concessionario

Sig.
Legale rappresentante